

Capo III – RECLAMO, RICORSO E ISTANZA

66. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le **Associazioni** e i **Soci** aventi interesse, il **Presidente della Lega calcio** competente e il **Coordinatore del Settore arbitrale** competente.

Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento del gioco del calcio Uisp.

68. Estratto del referto arbitrale

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l'estratto del referto arbitrale facendone richiesta scritta alla Segreteria della Lega calcio competente.

L'estratto del referto deve essere depositato presso la Segreteria entro il secondo giorno dopo la presentazione della richiesta. È onere della parte interessata ritirarlo.

71. Preavviso di presentazione del reclamo

a) Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con telegramma (o fax o e-mail ove previsto nelle Norme di partecipazione) da inviare alla Lega calcio competente (art. 76 RD) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.

b) Per irregolarità attinenti il terreno di gioco, il tutto dovrà essere tassativamente preceduto da riserva scritta presentata all'arbitro prima della gara – qualora trattasi di irregolarità preesistenti – ovvero riserva verbale all'Arbitro, da parte del Capitano, alla presenza del Capitano della squadra avversaria – qualora trattasi di irregolarità sopravvenute nel corso della gara.

c) È facoltà delle Leghe calcio escludere l'obbligo di preannunciare il reclamo, fermo restando l'obbligatorietà della riserva di cui al comma precedente.

Il preavviso del reclamo comporta, in ogni caso, la sospensione dell'omologazione della gara.

72. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono essere proposto all'Organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati:

Organo giudicante termine decorrenza del termine		
Giudice di I grado	5 giorni	dalla gara o dal fatto
Giudice di II grado	5 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata
Corte nazionale di giustizia	7 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 95/b RD).

Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della Lega calcio competente nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell'Associazione controinteressata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l'avvenuta comunicazione e il

nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto dall'articolo 79 RD.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo o sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della Lega calcio competente può presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie o penalizzazioni (artt. 41 e 45/h RD) nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo trattasi di gara di finale o di spareggio per l'assegnazione di titolo sportivo.

75. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la Segreteria della Lega calcio competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art. 46/c/4 RA), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito. L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'articolo 77 RD.

Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 78 RD).

78. Controricorso

Hanno interesse diretto (artt. 66 e 67 RD) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 75, IV comma, RD.

Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso. Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositato presso la Segreteria della Lega calcio competente entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità.

Nel caso disciplinato dall'articolo 72, II comma, RD il controricorso deve pervenire alla Segreteria della Lega calcio competente entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso.

Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (art. 77 RD).